

generando costi esterni insopportabili in termini di rischi per la salute, degrado ambientale e minore capacità di attrarre turismo, sempre più orientato verso la qualità dell'ambiente naturale;

impegna il Governo

a destinare prioritariamente le risorse per lo sviluppo del Mezzogiorno — anche rivedendo a tal fine le previsioni del quadro comunitario di sostegno (Agenda 2000-2006) — al risanamento, recupero e delocalizzazione delle aree industriali ad elevato rischio ambientale, ovvero interessate da criticità rilevanti dal punto di vista sociale, economico ed ambientale.

9/3200-bis/69. Naro, D'Alia, Stagno d'Alcontres, Carrara, Briguglio, Crimi, Germanà, Gazzarra.

La Camera,

considerato che

nel tratto autostradale Genova-Ventimiglia in corrispondenza dello svincolo di uscita di Savona si determinano con frequenza quasi giornaliera lunghe code dovute ai molti mezzi che imboccano la Savona-Torino;

rilevato che

detto transito è di grande importanza sul collegamento Italia-Francia e che i rallentamenti contribuiscono a determinare l'isolamento del versante di Ponente della Liguria rispetto a Piemonte e Lombardia oltre ad essere fonte di pericolo per gli utenti e per l'ambiente;

impegna il Governo

ad attivare attraverso la società concedente le procedure che prevedano una ulteriore corsia in corrispondenza degli ultimi chilometri prima del raccordo Genova-Ventimiglia con la Torino-Savona soprattutto nella direzione Francia-Italia.

9/3200-bis/70. Stradella, Di Luca, Romani.

La Camera,

premesso che:

la sicurezza alimentare è questione di fondamentale importanza come hanno dimostrato i traumatici accadimenti degli ultimi anni (carni agli ormoni, mucca pazza, eccetera);

l'allargamento dell'Unione europea ai Paesi Peco e l'apertura dei mercati ai paesi terzi rappresentano una straordinaria opportunità, ma, al tempo stesso, un grande impegno da parte dei Paesi Europei al fine di far crescere una diffusa cultura della sicurezza degli alimenti che giungono sulla tavola dei cittadini;

l'Unione europea, anche su spinta italiana, ha elaborato il libro bianco sulla sicurezza alimentare e ha istituito un'Agenzia europea con il compito di definire gli standards e di vigilare sulle caratteristiche di salubrità degli alimenti provenienti da ogni parte del mondo e circolanti dall'interno della stessa Unione;

in questo quadro ogni Paese dell'Unione è tenuto a dotarsi di una struttura che dovrà interloquire con l'Agenzia europea e che come previsto espressamente dal sopracitato « libro bianco », dovrà essere caratterizzata da « indipendenza, eccellenza e trasparenza »;

il nostro paese è dotato di organismi di grande professionalità che operano nel campo della ricerca e della prevenzione, del controllo e della repressione delle frodi alimentari;

risulta necessario costituire una autorità indipendente che metta in rete e coordini l'attività delle strutture esistenti garantendo una piena autonomia di azione nel quadro legislativo esistente

impegna il Governo

a sostenere l'istituzione della Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare che sia:

indipendente e trasparente;

in grado di valorizzare al meglio le eccellenti risorse di persone, strutture e attrezzature di cui già lo Stato e le Regioni dispongono;

elemento di semplificazione dei controlli, in grado di sviluppare snellimenti burocratici e univocità di comportamenti.

9/3200-*bis*/**71**. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Sandi, Oliverio, Franci.

La Camera,

premesso che:

per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, l'articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 457 del 1997, convertito con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, che le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale, nonché lo stesso personale suindicato siano esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;

al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività delle imprese armatrici italiane, il comma 32 dell'articolo 52 della legge finanziaria per l'anno 2002 (legge n. 448 del 2001) ha esteso, per l'anno 2002, i benefici di cui al citato articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 457 del 1997, nel limite dell'ottanta per cento, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio;

ravvisata l'esigenza di prevedere idonee forme di sostegno del settore armatoriale italiano tuttora interessato da una delicata fase di crisi economica

impegna il Governo

a reperire al più presto le risorse finanziarie necessarie per consentire che i benefici di cui al citato comma 32 dell'arti-

colo 52 della legge finanziaria per l'anno 2002 siano, in tutto o in parte, prorogati anche per l'anno 2003.

9/3200-*bis*/**72**. Romani, Scajola, Muratori, Lezza, Azzolini, Sanza, Sardelli, Testoni.

La Camera,

premesso che:

lo sviluppo del settore dell'aviazione civile costituisce un fattore di rilevanza strategica ai fini dell'efficace ed equilibrata crescita della competitività del sistema-Paese e, in tale ambito, prioritaria importanza riveste la presenza di una rete di infrastrutture aeroportuali gestite secondo criteri di economicità ed efficienza, in modo da assicurare adeguati standard di sicurezza ed affidabilità del sistema del trasporto aereo;

l'articolo 10 della legge n. 537 del 1993 ha delineato un nuovo modello organizzativo delle gestioni aeroportuali, prevedendo, tra l'altro, la costituzione di apposite società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;

gli adempimenti per l'attuazione della suddetta normativa sono stati disciplinati solo con il decreto del ministro dei trasporti 12 novembre 1997, n. 521, con un ritardo che ha generato numerosi dubbi interpretativi e dato luogo ad una situazione di diffusa incertezza;

l'attuale assetto gestionale degli aeroporti si presenta caratterizzato da ingiustificate disparità di trattamento, in quanto — accanto ad aeroporti affidati in gestione totale per effetto di singole leggi speciali — vi sono aeroporti affidati in gestione parziale ed aeroporti in gestione a titolo precario, ognuno dei quali soggetti a differenti discipline e con regimi concessori di diversa durata;

tale situazione comporta, oltre ad evidenti ed ingiustificate discriminazioni, una situazione di incertezza che costituisce un ostacolo alla realizzazione di interventi di ammodernamento delle opere infrastrutturali negli aeroporti ed alla definizione di piani di investimento a lungo termine;

appare evidente e non più differibile la necessità di adottare interventi in grado di razionalizzare ed uniformare la disciplina del settore, che rappresenta un volano di sviluppo e di crescita per l'intero sistema economico nazionale;

impegna il Governo

ad adottare sollecitamente le opportune iniziative volte a:

consentire l'assegnazione in uso gratuito all'Enac dei beni del demanio aeronautico destinati ad assicurare in modo diretto, immediato e concreto, i servizi di gestione aeroportuale — con esclusione del demanio aeronautico militare — nonché la concessionarie, da parte dell'Enac, della gestione totale degli aeroporti, per una durata massima di quaranta anni, alle società di gestione già titolari di una concessione di gestione aeroportuale parziale o precaria, autorizzate ai sensi dell'articolo 17, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

consentire l'assegnazione all'Enac — con appositi provvedimenti da adottarsi entro il 31 dicembre 2003, previa intesa tra Enac ed Aeronautica militare — dei beni del demanio aeronautico del ministero della difesa da destinare all'aviazione civile;

prevedere che l'affidamento in concessione totale della gestione aeroportuale alle società richiedenti sia subordinato alla sottoscrizione di un'apposita convenzione e di un contratto di programma nel quale siano definiti investimenti, strategie e politiche di sviluppo del sistema aeroportuale oggetto di concessione, nonché il correlato piano economico-finanziario;

attribuire all'Enac i compiti di verifica e vigilanza del rispetto della convenzione e del contratto di programma, nonché della conformità del sistema gestionale della società di gestione e del sistema aeroportuale alla normativa vigente;

definire standard di sicurezza adeguati, ai quali tutte le società di gestione debbano attenersi;

prevedere che le società di gestione totale aeroportuale — fermo restando l'obbligo di corresponsione del canone annuo secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente — siano tenute, a pena di decadenza dalla concessione, al versamento all'erario dello Stato di un contributo commisurato al canone annuo dovuto per l'anno 2001 ed alla durata della concessione o della sua estensione, nonché al conseguimento, entro ventiquattro mesi dal rilascio delle concessione, della certificazione di operatore aeroportuale rilasciata dall'Enac in base ai regolamenti tecnici adottati dall'ente stesso

9/3200-*bis*/73. Ferro, Romani, Floresta, Cesaro, Lezza, Cosentino, Sardelli, Ricciotti, Sanza, Testoni, Muratori.

La Camera,

premessi che:

in base al combinato disposto dall'articolo 74, commi 8-9-10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il trattamento ai fini Iva della cessione dei rottami, cascami e avanzi metalli ferrosi e non ferrosi sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermo restando gli obblighi di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Dal 1985 (anno di entrata in vigore del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853) il settore dei rottami è interessato da una particolare disciplina IVA (inserita nell'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633) che prevede, in generale, l'esclusione del pagamento dell'imposta per le relative cessioni;

la normativa sui rottami ha tuttavia subito, nel corso degli anni, diverse modifiche, tra cui, ultima, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e la legge 21 novembre 2000 n. 342. A seguito delle ultime modifiche normative il Ministero delle finanze ha dovuto fornire (circolare del 2 agosto 1999 n. 165/e) numerosi chiarimenti in merito alla disciplina IVA sui rottami attualmente in vigore;

alla luce della nuova normativa, e delle relative istruzioni ministeriali, va innanzitutto fatto osservare che, diversamente da quanto previsto dalla previgente normativa (la quale prevedeva una disciplina unica per i metalli ferrosi e non ferrosi nonché per altri materiali quali la carta da macero, gli stracci, gli scarti di ossa, le pelli, il vetro, la gomma e la plastica), l'attuale versione dell'articolo 74 dispone due differenti regimi applicativi a seconda del tipo di rottame oggetto della cessione;

i materiali elencati nella precedente normativa sono stati, infatti, suddivisi in due categorie, ad ognuna delle quali rimane associato un proprio regime. La prima categoria è costituita dai materiali cosiddetti « poveri », elencati al comma ottavo dell'articolo 74 (così come modificato dall'articolo 21 legge 27 dicembre 1997, n. 449), e cioè dai rottami ferrosi e altri materiali di recupero diversi dai materiali non ferrosi. La seconda categoria è, invece, rappresentata dai materiali definiti « ricchi », elencati al successivo nono comma, e cioè dai rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori e dei semilavorati di particolari metalli non ferrosi. Va, a tale proposito, fatto osservare che detta categoria non comprende tutti i materiali genericamente definiti « non ferrosi » ma soltanto i metalli « non ferrosi » (dovendosi intendere per tali quelli così definiti in chimica). Gli stessi devono, pertanto, essere assoggettati ai fini IVA, a far data dal 1° gennaio 1998, al particolare regime previsto per i mate-

riali « poveri » così come regolamentato dai commi ottavo, decimo ed undicesimo dell'articolo 74;

a tale proposito si evidenzia che, per quanto disposto dal decimo comma, gli imprenditori che si occupano esclusivamente della raccolta dei suddetti materiali e della loro commercializzazione e che sono dotati di sede fissa, sono tenuti ad effettuare le cessioni dei rottami senza pagamento dell'IVA soltanto se nell'anno solare precedente le vendite sono risultate essere inferiori o uguali a due miliardi delle vecchie lire;

in tale caso, per quanto previsto dal successivo undicesimo comma, gli stessi soggetti di cui sopra (raccoglitori e rivenditori) sono esonerati dagli obblighi di fatturazione, di registrazione delle vendite e degli acquisti, di liquidazione periodica dell'imposta e di dichiarazione annuale, ma sono comunque tenuti a numerare e conservare le fatture e le bollette doganali d'acquisto nonché le fatture relative alle cessioni che devono essere emesse dai cessionari che acquistano i beni nell'esercizio di impresa. L'agevolazione dei minori obblighi contabili, prevista dall'undicesimo comma, è tuttavia controbalanciata dall'impossibilità, per i raccoglitori e i rivenditori di rottami « poveri », di detrarre sull'IVA assolta sugli acquisti inerenti alle operazioni di raccolta e cessione dei rottami stessi. Per tale motivo lo stesso comma prevede la possibilità di optare per la liquidazione dell'IVA nei modi ordinari con la conseguenza che, da un lato, le cessioni devono essere regolarmente assoggettate ad IVA e, dall'altro, può essere detratta l'imposta assolta sugli acquisti. Detta opzione, tuttavia, non è esercitabile da parte di tutti i soggetti ma soltanto dai raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa se « per la successiva rivendita se hanno realizzato cessioni per un importo superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente, possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'Ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno », nonché « i

raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuato sia cessioni di beni di cui all'ottavo comma che cessioni di beni di cui al nono comma, applicano le disposizioni di cui al nono comma » (comma undicesimo articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 633/72);

diversa è, invece, la disciplina riferita alla raccolta e alla commercializzazione dei materiali « ricchi » (elencati, come detto, al nono comma dell'articolo 74). In particolare, per quanto di interesse alla presente trattazione, il combinato disposto del nono e del decimo comma dell'articolo 74 prevede la possibilità, per i raccoglitori ed i rivenditori dotati di sede fissa (a differenza di quanto statuito per gli operatori del settore dei materiali « poveri ») di detrarre l'IVA assolta su tutti gli acquisti, anche se inerenti alle operazioni di raccolta e cessione dei rottami. Va però evidenziato che i suddetti operatori non sono esentati, come invece disposto per i raccoglitori e rivenditori di materiali « poveri », dagli adempimenti previsti dalla normativa IVA (fatturazione, registrazione, liquidazione, dichiarazione eccetera);

considerato che:

per la cessione dei materiali ferrosi prevale un regime soggettivo, laddove l'imponibilità o meno della prestazione è data dal volume di affari realizzato nell'anno solare precedente, per la cessione dei materiali non ferrosi, prevale un criterio oggettivo prevedendosi in via assoluta l'esenzione dall'IVA della cessione posta in essere;

con la semplice abrogazione dei commi dieci e undici dell'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 633/72 si elimina da un lato qualsiasi rischio e possibilità di frode a danno dell'erario, con il vantaggio di ripristinare un sistema oggettivo di fatturazione senza I.V.A. ogni qualvolta abbia per oggetto materiali ferrosi, dall'altro che anche per i rivenditori di materiali ferrosi sia applicabile il regime di sospensione attualmente previsto solo per i materiali non ferrosi. Si

tratterebbe in pratica di estendere il regime di sospensione dall'I.V.A. a tutto il settore della commercializzazione dei rottami ferrosi e non ferrosi

impegna il Governo

ad assumere ogni idonea iniziativa per risolvere problemi ed incongruenze citati in premessa.

9/3200-*bis*/74. Saglia, Airaghi, Raisi.

La Camera,

premesso che:

i lavoratori frontalieri italiani nella Repubblica di San Marino e nel Principato di Monaco hanno, negli ultimi cinque anni, beneficiato di una norma approvata nelle leggi finanziarie che si sono susseguite, che ha consentito di evitare la doppia imposizione dei loro redditi prodotti all'estero;

ciò è avvenuto per sopperire alla mancata definizione del regime fiscale che deve essere praticato nei confronti di detti redditi, in quanto non esistono ancora, tra l'Italia e i due stati limitrofi, convenzioni operanti per regolamentare in modo definitivo la materia;

la questione, che coinvolge oltre 10.000 famiglie, va al di là di una comunque inspiegabile vessazione nei confronti di lavoratori che sono costretti a ricercare all'estero il lavoro e il reddito, ma coinvolge l'equilibrio sociale ed economico delle province italiane confinanti con i due stati e rischia di minare l'economia stessa della Repubblica di San Marino e del Principato di Monaco;

risulta che siano in avanzato stato di definizione le trattative tra il nostro Governo e il Principato di Monaco per addivenire ad una convenzione, mentre quella con la Repubblica di San Marino è già stata sottoscritta ed attende soltanto la ratifica delle Camere;

è perciò necessario che, in attesa dell'entrata in vigore delle citate conven-

zioni e della predisposizione delle leggi ordinarie per la loro compiuta applicazione, la legge finanziaria provveda, anche quest'anno, a prorogare le norme finora vigenti, senza penalizzare ingiustamente lavoratori che hanno la sola colpa di essere stati costretti a cercare all'estero le fonti del proprio sostentamento

impegna il Governo

a confermare entro l'anno in corso la norma fino ad ora vigente;

a presentare, entro il mese di febbraio, la legge ordinaria che definisca in modo inequivoco come dovranno essere tassati i redditi dei lavoratori frontalieri, attuando principi di equità e di tutela delle attuali condizioni reddituali che scoraggino ogni tentazione di decurtare il loro tenore di vita.

9/3200-*bis*/**75**. Gambini, Mazzarello Gasperoni, Pinotti, Bielli, Burlando, Labate, Rognoni, Bornacin.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, l'opportunità di riconoscere il rimborso delle spese di autoaggiornamento debitamente documentate, sostenute dai docenti.

9/3200-*bis*/**76**. Palmieri, Santulli, Garagnani, Licastro Scardino.

La Camera,

premessi che:

il nostro Paese necessita di investimenti in infrastrutture a banda larga e, in particolare, di opere di cablaggio da realizzare in immobili residenziali;

è pertanto opportuno prevedere facilitazioni fiscali in favore di tale tipologia di investimenti

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a prevedere l'introduzione di un credito di imposta, pari al 36 per cento dei costi sostenuti e rimasti — sino al 31 dicembre 2005 — a carico delle imprese di telecomunicazioni che effettuano investimenti in infrastrutture a banda larga, limitatamente alle opere di cablaggio realizzate all'interno di unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, incluse le relative parti comuni e pertinenze.

9/3200-*bis*/**77**. Ricciotti.

La Camera,

premessi che:

l'Unione europea stenta a reagire alla crisi dell'economia internazionale. La confusa discussione che si svolge al suo interno sul patto di stabilità mette in evidenza la difficoltà di individuare percorsi condivisi e perfino di seguire le appropriate procedure istituzionali nonché l'incertezza circa le misure da adottare per riprendere il cammino dello sviluppo e della crescita;

l'EURO, con il sistema di regole che lo tutela, incluso il patto di stabilità, rappresenta una fondamentale barriera difensiva e un grande fattore di forza dell'economia europea, che produce una parte imponente della ricchezza mondiale, ma che è sensibilmente ridotta nel suo potenziale dall'assenza di nuovi indirizzi di politica economica a livello europeo adeguati alla dirompente novità della moneta unica e alla effettiva unificazione dei mercati che ne consegue;

la mancanza di una cornice comune rende più difficile, nei singoli paesi dell'Unione, la autonoma definizione di una politica di bilancio in grado di innescare la ripresa dell'economia, mentre una maggiore concertazione delle politiche economiche accrescerebbe lo spazio di manovra dei singoli Stati nel fronteggiare gli effetti di fenomeni di rango mondiale;

il presente scompensamento di politica e di responsabilità rispetto alla moneta unica oramai operante si riflette anche nei lavori della Convenzione per la Costituzione europea nella quale il capitolo dei principi in tema di politica economica, che è uno dei più importanti, è rimasto finora privo di qualsiasi indicazione innovativa;

i Parlamenti nazionali non debbono essere esclusi dal dibattito preventivo sulle grandi questioni da cui dipendono la fissazione dei vincoli e degli obiettivi che sono poi chiamati a rispettare; piuttosto i Parlamenti nazionali possono offrire la forza politica e la legittimazione democratica necessaria alle scelte di grande rilievo da compiere al riguardo in sede europea.

ritenuto che:

il patto di stabilità e crescita sia stato e sia tuttora il primo nucleo della necessaria cornice di politica economica comune, e che pertanto non debba essere indebolito, ma piuttosto perfezionato e completato;

in questa direzione si possa andare solo se vi sarà una guida politica tanto flessibile nel fronteggiare la congiuntura, quanto rigorosa nel rispetto della sostanza dei vincoli e degli obiettivi nel medio e lungo termine;

tale guida possa essere esercitata al massimo livello politico, attraverso un rafforzamento istituzionale dell'area dell'Euro come vertice politico che si affianchi al sistema europeo delle banche centrali che, nel rispetto delle prerogative di indipendenza dell'autorità monetaria, renda più efficiente ed equilibrato lo svolgimento dei rispettivi compiti, garantisca la stabilità e sostenga anche la crescita dell'economia;

impegna il Governo

a riproporre, in sede Europea, il tema delle procedure idonee a consentire un'effettiva convergenza delle politiche economiche nazionali;

a promuovere, in questa prospettiva, la discussione e l'approfondimento dei contenuti del patto di stabilità e crescita, sottolineando la necessità di assumere iniziative volte all'effettivo perseguimento di entrambi gli obiettivi all'origine del patto medesimo;

ad affermare, sempre nella medesima prospettiva, la necessità che il sistema europeo delle banche centrali, nello svolgere, in piena autonomia, il suo ruolo a salvaguardia della stabilità dell'Euro, trovi, a livello dell'Unione, un interlocutore politico che ne interpreti e ne valorizzi la concomitante funzione di contributo alla crescita;

ad organizzare nel mese di luglio, all'inizio del semestre di Presidenza italiana, una Conferenza di studio sullo stato dell'economia nell'Unione con la partecipazione dei massimi responsabili della politica economica degli Stati e dell'Unione, di delegazioni parlamentari e dei delegati alla Convenzione;

a riferire al Parlamento in ordine alle iniziative da assumere in relazione al presente ordine del giorno entro il mese di marzo 2003.

9/3200-bis/78. Tabacci, La Malfa, Patria.

La Camera,

vista la direttiva 16/93 CE recepita nel decreto legislativo 368/1999;

considerato che nel passato non si è data attuazione al dispositivo della legge suddetta né dal punto di vista economico né giuridico-normativo;

constato che il Governo aveva previsto nel DPEF 2003-2005 tale possibilità;

considerato il grave e perdurante disagio dei medici « specialisti » di tutte le Facoltà di Medicina d'Italia, che di fatto partecipano attivamente alle attività assistenziali, senza un adeguato riconoscimento economico, previdenziale e normativo;

impegna il Governo

alla rapida e completa attuazione del decreto legislativo 368/1999 con la definizione di:

a) un contratto di lavoro di tipo subordinato;

b) un trattamento economico adeguato con corrispondente tutela dei contributi ai fini previdenziali e assicurativi;

c) riconoscimento dei titoli di carriera per tutti i medici che si siano specializzati secondo le modalità previste dal decreto legislativo 257/91;

9/3200-bis/**79**. Di Virgilio, Massidda, Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Cuccu, Minoli Rota, Stagno d'Alcontres.

La Camera,

premesso che con l'approvazione dell'emendamento n. 48.09 in aggiunta all'articolo 48 del Disegno di Legge n. 3201 del 30/9/2002 viene soppresso il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto;

che tale soppressione viene di fatto a creare una posizione di privilegio da parte dei rivenditori di generi di monopolio;

che dopo tale decisione se non vi fosse un conseguente provvedimento a favore della ricevitorie gestite dagli ex dipendenti del lotto, di fatto nel giro di pochi anni chiuderebbero circa 450 attività;

impegna il Governo

a convocare le Confederazioni maggiormente rappresentative dei Tabaccai e dei lottasti ex dipendenti del Ministero delle Finanze al fine di concordare eque soluzioni evitando di creare gravi disparità di trattamento facilmente impugnabili innanzi all'autorità giudiziaria competente.

9/3200-bis/**80**. (Testo modificato nel corso della seduta). Mazzocchi.

La Camera,

premesso che:

la dotazione infrastrutturale rappresenta la principale variabile economica per il consolidamento dello sviluppo del Mezzogiorno;

in base ai principali indicatori la dotazione infrastrutturale della Basilicata è ai livelli più bassi in Italia e in Europa;

tale condizione è particolarmente pesante lungo l'asse Basentano e nel comprensorio della città di Potenza e del suo hinterland;

la città di Potenza è sprovvista di una struttura aeroportuale e si registrano carenze complessive nell'ambito dell'intero sistema viario e ferroviario che serve la città e il suo hinterland;

Città di Potenza, Provincia e Regione hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la realizzazione di una serie di infrastrutture necessarie per il rilancio economico e produttivo dell'area;

nel gennaio 2000 fu sottoscritta da Regione e Governo l'intesa istituzionale sulle infrastrutture

impegna il Governo

a determinare tutte le misure opportune di concerto con la Regione Basilicata per la realizzazione:

a) di una struttura aeroportuale ubicata presso la città di Potenza;

b) del raddoppio della ss 658 Potenza-Melfi;

c) della superstrada Potenza-Bari;

d) del corridoio autostradale trasversale Tirreno-Adriatico «Lauria-Potenza-Melfi-Foggia»;

e) di interventi di ammodernamento della tratta ferroviaria Potenza-Metaponto-Taranto.

9/3200-bis/**81**. Molinari.

La Camera,

premesso che

l'articolo 11 della legge n. 784/1980 ha previsto contributi in favore dei Comuni del Mezzogiorno per la costruzione di reti urbane di distribuzione del gas metano, nonché in favore di operatori privati per l'ampliamento della rete di metanodotti;

i fondi stanziati negli anni successivi e fino al 1996 hanno consentito la metanizzazione di diversi Comuni nel Sud;

per il completamento del programma generale di metanizzazione del Meridione le leggi nn. 266/97 (articolo 9) e 144/99 (articolo 28) hanno autorizzato la spesa di 1.000 miliardi di lire;

la legge n. 388/00 (Finanziaria per l'anno 2001 articolo 145, comma 21), poi, ha assegnato a tale programma altri 150 miliardi di lire per ognuno degli anni 2001, 2002, 2003;

la legge n.448/2001 (Finanziaria per l'anno 2002 articolo 78, comma 5) ha destinato al programma per l'anno 2004 100 miliardi di lire;

tuttavia le risorse, complessivamente così disponibili, non sono sufficienti a consentire il completamento dell'intero programma;

infatti, secondo le stime aggiornate del Ministero delle Attività Produttive, con i fondi residui destinati alle reti urbane si prevede di poter ultimare alla prima fase del programma, comprendente i Comuni i cui progetti sono stati giudicati prioritari dal CIPE, mentre non potranno essere soddisfatte le richieste dei Comuni appartenenti al cosiddetto « biennio » (circa 190 Comuni);

a tal fine il completamento delle reti comunali di distribuzione del gas metano nel Sud potrà essere raggiunto soltanto mediante un nuovo stanziamento di circa 120 milioni di euro;

nel progetto di Legge Finanziaria per l'anno 2003 non sono state previsti

nuovi finanziamenti per la metanizzazione del Sud, che pure costituisce un obiettivo fondamentale ed irrinunciabile, meritevole di rientrare nella priorità della politica del Governo;

invero la metanizzazione del territorio meridionale è necessaria per incentivare i processi di crescita e di sviluppo di quelle regioni e per assicurare standard di vita più adeguati a quelle comunità;

tuttavia, nel corso dell'esame in Assemblea del progetto di Finanziaria per l'anno 2003, è stato approvato pressoché all'unanimità una norma che prevede la possibilità di finanziare il programma di metanizzazione nel Sud utilizzando a tal fine le risorse di cui alla legge « obiettivo » (n. 443 del 21.12.01)

impegna il Governo

a finanziare nell'anno 2003 il completamento del programma di metanizzazione del Meridione, impiegando a tal fine le risorse destinate al potenziamento del sistema infrastrutturale del Paese, previsto dalla citata legge 21 dicembre 2001 n. 443. 9/3200-*bis*/**82**. Iannuzzi, Milanese.

La Camera,

vista la situazione gravissima di riduzione di servizi, medicinali e strumentazioni nella sanità afferente il sistema penitenziario nazionale;

impegna il Governo

nell'ambito dell'impegno di spesa del Fondo sanitario nazionale a finalizzare gli obiettivi di spesa per destinare risorse finanziarie, all'assistenza sanitaria nelle carceri, adeguate alle rispettive necessità. 9/3200-*bis*/**83**. Ruggeri, Grillo, Giuseppe Gianni.

La Camera,

premesso che,

è un problema molto serio della nostra società la questione di chi non

possiede una casa e deve affrontare le spese di locazione;

è a conoscenza di tutti quanto incidano sul bilancio familiare i costi dell'affitto;

e ancora di più lo fanno gli amministratori locali, continuamente interpellati da pressanti richieste di case comunali o di contributi per sostenere l'affitto sia da parte di famiglie giovani che da parte di anziani;

l'aumento della pensione mensile ad 1 milione di lire viene vanificato dalle sempre maggiori spese quotidiane necessarie;

il rischio di morosità si fa più frequente;

i Comuni, per la ristrettezza di risorse disponibili, non possono garantire aiuti neppure ai casi più drammatici;

impegna il Governo

ad incrementare in modo congruo la destinazione finanziaria da assegnare al fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione già con l'anno 2003, nel rispetto degli impegni già assunti in sede di esame dell'ultima « proroga degli sfratti ».

9/3200-*bis*/**84**. Reduzzi, Santino Loddo, Realacci.

La Camera,

premesso che,

in sede di approvazione del disegno di legge 3200-*bis*-A (Legge finanziaria 2003), visto il comma 5-*bis* dell'articolo 41 nella parte riguardante la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

visto che il dipartimento per la protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicinali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare per lo scopo su un limite di impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

impegna il Governo

a ricomprendere la legge n. 61 del 1998 e successive modifiche nelle disposizioni legislative a cui si fa riferimento, al fine del completamento dei programmi di ricostruzione nelle zone colpite dall'emergenza sismica dell'Umbria e delle Marche.

9/3200-*bis*/**85**. Abbondanzieri, Sereni, Agostini.

La Camera,

premesso che l'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha istituito il credito di imposta per le aree depresse;

visto che l'articolo 10 del decreto-legge n. 138 dell'8 luglio 2002, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, ha riformato detto istituto subordinando la concessione dal credito all'accoglimento di un'istanza da presentare prima dell'effettuazione dell'investimento;

considerato che l'articolo 10 citato riconosce il diritto all'agevolazione anche « per gli investimenti per i quali il contratto risulta concluso entro la data di entrata in vigore della legge di conversione », ai quali « si applicano le disposizioni vigenti precedentemente alle modifiche apportate con la medesima legge »;

rilevato che non è chiaro se con « disposizioni vigenti precedentemente » si faccia riferimento a quelle di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, oppure a quelle di cui all'articolo 10 del decreto legge n. 138 dell'8 luglio 2002 prima delle modifiche apportate in sede di conversione;

tenuto conto che nella seconda ipotesi gli investimenti effettuati prima dell'8 luglio 2002, ma i cui relativi contratti si

siano conclusi successivamente, non potrebbero fruire dell'agevolazione citata in quanto non sarebbe possibile presentare un'istanza precedente all'effettuazione dell'investimento;

rilevato che tale eventualità si tradurrebbe in una lesione del diritto alla difesa dei contribuenti i quali hanno pianificato i propri investimenti ben prima dell'emanazione del decreto legge *de quo*, ed hanno il diritto a non vedere peggiorato retroattivamente il quadro normativo sul quale gli stessi hanno fatto riferimento;

considerata l'esigenza di prevenire un possibile contenzioso che comporterebbe il sostenimento di ingenti costi da parte dell'Amministrazione finanziaria;

impegna il Governo

ad adottare tutti i provvedimenti necessari a chiarire che per gli investimenti i cui contratti si siano conclusi prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 2002, n. 178 valga la disciplina di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prima delle modifiche apportate dal decreto legge n. 138 dell'8 luglio 2002.

9/3200-*bis*/**86**. Antonio Leone, Antonio Pepe.

La Camera,

considerato che con l'invito del 30 luglio scorso a manifestare l'interesse all'acquisto dell'intera partecipazione del capitale sociale dell'Ente Tabacchi Italiani; il Governo ha avviato la fase ultima del relativo processo di privatizzazione;

considerato che con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2001 e del 19 luglio 2002, sono state individuate delle modalità di alienazione dell'Ente Tabacchi Italiani che nulla dispongono in ordine al futuro assetto del sistema produttivo e distributivo dei tabacchi lavorati mettendo a rischio un patrimonio nazionale fatto di esperienza e professionalità;

impegna il Governo

a non disperdere una secolare tradizione e specifica conoscenza nel settore della lavorazione e della distribuzione dei tabacchi lavorati, ponendo fra le condizioni per l'individuazione del soggetto acquirente l'ETI, soggetto che deve disporre — ad evitare manovre puramente speculative — di adeguate esperienze industriali nello specifico settore, un preciso impegno a garantire:

1) la permanenza degli attuali siti produttivi;

2) la salvaguardia dei livelli occupazionali degli addetti alla produzione;

3) la salvaguardia della produzione agricola nazionale;

4) il mantenimento degli attuali sistemi di vendita.

Ciò anche in coerenza con le finalità dell'ordine del giorno del Senato, accolto nel 1997 dal Governo, che invitava a riservare ai dipendenti dell'ETI, ai gestori dei magazzini vendita, ai rivenditori di generi di monopolio ed ai produttori di tabacco un diritto di prelazione sulle azioni dell'allora costituendo Ente Tabacchi Italiani, invito che divenne poi precisa volontà del legislatore con il decreto legislativo n. 283 del 1998 istitutivo dell'Ente Tabacchi Italiani, all'articolo 1, comma 6, che riservava parte delle azioni all'azionariato diffuso.

9/3200-*bis*/**87**. Airaghi, Cannella.

La Camera,

considerato che a circa 35 anni dagli eventi sismici che hanno sconvolto la Valle Del Belice la ricostruzione dei Comuni non è stata è ancora ultimata;

considerato che devono essere definiti gli interventi nei comuni di Marsala, Mazara del Vallo e Petrosino colpiti dagli eventi sismici del 1981.

impegna il Governo

a farsi promotore di una intesa istituzionale di programma con la Regione Siciliana ed i Comuni interessati al fine di intraprendere un percorso che porti celermente ad ultimare la ricostruzione definendo i tempi e le necessarie risorse finanziarie.

9/3200-*bis*/**88**. Lucchese, Marinello, Grillo, Cristalli.

La Camera,

premesso che l'articolo 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica;

considerato che l'articolo 24 del presente provvedimento, al comma 4, prevede per l'anno 2003 alle amministrazioni il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

rilevato altresì che l'articolo predetto, al comma 5, prevede una deroga per le Università e gli enti di ricerca in caso di motivate ed indilazionabili esigenze di servizio;

tenuto conto delle difficoltà in cui incorrono le Università di nuova istituzione e gli enti pubblici che perseguono finalità di studio e ricerca che devono assolvere agli oneri connessi allo *start up* e all'esigenza di non deprimere le primarie necessità di sviluppo della ricerca e della divulgazione delle conoscenze, soprattutto ove collegate all'attività di soggetti pubblici istituzionali;

impegna il Governo

a non sottrarre risorse alle Università e agli enti di ricerca, soprattutto con riferimento alle Università di nuova istituzione e agli enti iscritti nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi dell'articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, m 382, in maniera tale da consentire agli enti indicati di poter prov-

vedere alle primarie esigenze di dotazione di qualificato personale con compiti esclusivamente didattici e di ricerca scientifica, nei limiti delle rispettive dotazioni di bilancio e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, anche rendendo corrispondentemente indisponibili altre posizioni di organico già previste, nel rispetto del più rigoroso principio di invarianza degli oneri finanziari complessivi.

9/3200-*bis*/**89**. Adornato, Antonio Pepe, Antonio Leone.

La Camera,

premesso che:

la Società Autostrade spa ha dichiarato nel bilancio 2001 un utile netto del 38 per cento rispetto al proprio fatturato;

detto strepitoso utile ha fatto sì che l'azienda venisse dichiarata « Gallina dalle uova d'oro », ovvero « Pozzo di S. Patrizio » (vedi « La Stampa » del 3 novembre 2002);

tale utile è frutto certamente, almeno in misura rilevante, delle tariffe praticate dopo idonee autorizzazioni da parte del CIPE;

impegna il Governo

ad uno studio attento delle stesse tariffe in vista di una possibile riduzione, non essendo affatto giusto né opportuno che la Società Autostrade spa riporti notevoli guadagni a spese degli utenti per via di scelte di pubblici poteri la cui prevalente funzione dovrebbe appunto essere quella di tutelare gli utenti.

9/3200-*bis*/**90**. Raffaele Costa.

La Camera,

premesso che:

da lungo tempo le comunicazioni ferroviarie e soprattutto stradali tra il Piemonte e la Francia presentano difficoltà di varia natura a causa della inadeguatezza delle strade che collegano le due regioni frontaliere;

risultano inadeguate particolarmente, da parte italiana, le statali del Colle di Tenda e del Colle della Maddalena;

impegna il Governo

ad assumere celermente tutte le iniziative per un rapido miglioramento della situazione attraverso interventi possibilmente bilaterali (Italia-Francia) di rapida effettuazione.

9/3200-*bis*/91. Rosso, Raffaele Costa.

La Camera,

in sede di approvazione dell'AC 3200 recante Legge Finanziaria dello Stato 2003-2006, considerata l'opportunità di non gravare i cosiddetti produttori agricoli « minori » di ingiustificati oneri ed adempimenti specie in relazione:

al ridotto volume di affari che non consente di poter sopportare gravosi costi ed i relativi servizi di consulenza;

al grande servizio di salvaguardia ambientale e di presidio del territorio reso da questa strategica categoria;

al modesto impatto economico derivante da una specifica norma agevolativa specie in considerazione che per il 2003 è stato ulteriormente prorogato il regime speciale IVA in agricoltura;

alla necessità di rivedere globalmente il sistema impositivo dell'IVA in agricoltura uniformandolo alle normative degli altri Paesi europei;

alla disponibilità dichiarata dal Governo in sede di dibattito parlamentare a valutare positivamente l'intera questione;

impegna il Governo

a mettere in atto quanto necessario affinché i produttori agricoli che realizzano un volume di affari non superiore a 7.746,85 di euro per anno, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del

1972 siano esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare le fatture, le bollette doganali a norma dell'articolo 39; fermo restando l'obbligo da parte dei cessionari e dei committenti di emettere fattura con le modalità e nei termini dell'articolo 21, indicandovi la relativa imposta determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, registrandole separatamente a norma dell'articolo 25, consegnandone copia al produttore agricolo.

9/3200-*bis*/92. Marinello, Lucchese, Stagno d'Alcontres, Grimaldi, Jacini, Misuraca, Ricciuti, Romele, Masini, Colavini.

La Camera

premessi che:

l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria per il 1988), ha autorizzato un programma pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria, successivamente rifinanziato dall'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge n. 448 del 1998;

delle complessive disponibilità, non risulterebbero ancora impegnati circa 3.300 milioni di euro (circa 6.400 miliardi di lire), cui devono aggiungersi circa 1.239 milioni di euro, sulla cui ripartizione la Conferenza Stato Regioni ha espresso parere favorevole nella seduta del 1° agosto 2002;

nel disegno di legge di bilancio 2003, alla UPB 4.2.3.3. del Ministero dell'economia e delle finanze, capitolo 7464, sono stati completamente eliminati i residui di stanziamento (-3.080 milioni di euro) relativi all'edilizia sanitaria, in attuazione della nuova disciplina relativa ai residui di stanziamenti prevista all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 194 del 2002;

peraltro, il predetto decreto-legge n. 194 ha subito notevoli modifiche nel corso dell'esame parlamentare, per cui nel testo convertito si dispone il mantenimento fino alla chiusura dell'anno 2003 delle somme stanziare per spese in conto capitale negli esercizi 2000-2001 e non impegnate nell'esercizio 2002;

la Tabella F del disegno di legge finanziaria per il 2003 dispone una rimodulazione delle risorse relative all'edilizia sanitaria, attraverso lo slittamento al 2006 di 250 milioni di euro dal 2003, di 250 milioni dal 2004 e di 1.000 milioni dal 2005;

impegna il Governo

a ripristinare integralmente, alla luce della modifiche apportate in sede di conversione del decreto-legge n. 194, le disponibilità di bilancio relative all'edilizia sanitaria;

ad attivare quanto prima le procedure volte a garantire il tempestivo riparto delle quote di risorse disponibili non ancora assegnata.

9/3200-bis/**93**. Castellani, Borrelli, De Laurentiis, Riccio, Aracu, Crisci, Ciakente, Grillo, Giuseppe Gianni.

La Camera,

premesso che le prestazioni medico – veterinarie sono soggette ad I.V.A. al 20 per cento;

considerato che le suddette prestazioni si rivolgono agli animali che andrebbero intesi come soggetti portatori di diritti individuali, ragione per la quale le prestazioni mediche destinate agli esseri umani sono esenti da I.V.A.;

preso atto che la grave crisi che sta attraversando la zootecnia italiana avrebbe sicuramente qualche beneficio in termine di diminuzione dei costi, basti ricordare l'epidemia di B.S.E., la querelle sulle quote latte, eccetera;

che da anni le associazioni animaliste chiedono una sensibile diminuzione dell'I.V.A. per ridurre i costi per gli animali da compagnia, anche come mezzo per ridurre il randagismo e migliorare il benessere animale;

tenuto conto che in Europa l'aliquota applicata sulle prestazioni medico – veterinarie è estremamente variabile; a titolo di esempio si ricordano: Germania 16 per cento, Grecia 8 per cento, Irlanda 12,5 per cento, Spagna 1 per cento, Svizzera 7,6 per cento;

constatato che la XII Commissione della Camera ha approvato alla unanimità l'emendamento « Mancuso e altri » che prevede la riduzione dell'I.V.A. sulle prestazioni medico – veterinarie dal 20 al 10 per cento;

constatato inoltre che un ordine del giorno identico è stato accettato dal Governo in data 19 dicembre 2001 in occasione della approvazione della Finanziaria 2002;

i sottoscritti parlamentari impegnano il Governo

ad attivarsi presso i competenti organismi comunitari europei al fine di ottenere la diminuzione dell'I.V.A. sulle prestazioni medico – veterinarie dal 20 al 10 per cento.

9/3200-bis/**94**. Mancuso, Delmastro Delle Vedove, Ghiglia.

La Camera,

premesso che:

il Molise è stato colpito nei giorni scorsi da un terremoto disastroso con molte vittime e con danni ingenti;

la debole economia della regione, già bisognevole di concreta solidarietà per essere avviata a sviluppo, è stata letteralmente messa in ginocchio;

infrastrutture, servizi sociali, incentivi per nuove iniziative imprenditoriali,

leva fiscale per l'incremento dei consumi costituiscono altrettante priorità, perché una corretta costruzione dal terremoto implica la costruzione del futuro di questa piccola regione;

preso altresì atto delle dichiarazioni prese dal Governo nella informativa urgente sul terremoto lunedì 4 ultimo scorso di impegno a reperire risorse finanziarie « anche intervenendo nella prossima Finanziaria »;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di un provvedimento specifico e straordinario per la ricostruzione dal terremoto e lo sviluppo del Molise, facendo proprie e tenendo debito conto delle innanzi menzionate priorità, destinando conseguentemente idonee risorse in sede di utilizzo delle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziale, ivi compresi i contratti di programma regionali.

9/3200-*bis*/**95**. Riccio, Di Giandomenico, Gianfranco Conte.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria 2003;

considerato che il disegno di legge prevede una ulteriore proroga, al 30 giugno 2003, della detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

rilevato altresì che tale proroga è limitata al primo semestre dell'anno prossimo e che essa, anche per ragioni di « copertura » finanziaria, è stata congegnata in modo da rendere meno agevole, rispetto agli anni passati, il ricorso alla predetta detrazione del 36 per cento;

osservato che la predetta agevolazione assumerebbe una indubbia valenza virtuosa, anche perché, come avvenuto negli anni passati, garantirebbe un sicuro incremento di gettito complessivo deri-

vante dall'applicazione dell'agevolazione, a prescindere dal puro e semplice abbattimento delle aliquote;

ritenuto pertanto altamente significativo e qualificante, anche ai fini del sostegno e del rilancio dell'economia con particolare riferimento al settore edilizio, l'obiettivo di estendere all'intero anno 2003 la facoltà di ricorrere alla detrazione fiscale per le ristrutturazioni, nei medesimi termini di cui al citato articolo 1 della legge n. 449 del 1997;

impegna il Governo

a porre in essere ogni possibile iniziativa, anche mediante l'adozione di nuove misure di carattere finanziario, affinché l'estensione per l'intero anno 2003 della detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui alla legge n. 449 del 1997, possa definitivamente trovare accoglimento all'interno della manovra di finanza pubblica per il 2003.

9/3200-*bis*/**96**. Armani, Lupi, Stradella, Di Luca, Germanà, Dell'Anna, Barbieri, Osvaldo Napoli, Brusco, Ghiglia, Coronella, Foti, Dussin, Parolo.

La Camera,

premesso che:

il consumo di energia elettrica in una agricoltura sempre più tecnologicamente avanzata, soprattutto in alcuni settori irrigui e nel settore delle bonifiche sta diventando un costo sempre più insostenibile;

da sempre l'agricoltura italiana ha potuto godere di tariffe agevolate per gli usi agricoli;

è indispensabile contenere il pauroso ed inarrestabile lievitare dei costi agricoli nella generale consapevolezza che, in difetto, verrebbe messa a serio rischio la stessa sopravvivenza di importanti e strategici settori dell'agricoltura in Italia;

impegna il Governo

a promuovere una nuova politica per l'abbattimento del costo dell'energia elettrica per l'uso agricolo e a tal fine rivedere la legislazione vigente in materia per mantenere le agevolazioni di cui hanno sempre fruito gli agricoltori italiani fin dal lontano regio decreto 2 maggio 1933.

9/3200-*bis*/97. Losurdo, Grillo, Giuseppe Gianni.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 35 della legge finanziaria per il 2002, dopo gli infruttuosi tentativi operati nella XIII legislatura, aveva previsto una sostanziale modifica delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali al fine di introdurre nel sistema significativi elementi di liberalizzazione;

l'applicazione del predetto articolo era subordinata all'emanazione, entro il mese di giugno del 2002, di un regolamento governativo di attuazione non ancora adottato;

il 4 luglio 2002, la Commissione europea ha inviato al Governo italiano una lettera di messa in mora recante una serie di censure al ricordato articolo 35, ponendo, in particolare, in evidenza: *a*) la mancata estensione del principio dell'erogazione dei servizi di rilevanza industriale attraverso l'espletamento di gare ad evidenza pubblica all'affidamento della gestione di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali in caso di separazione tra le due attività; *b*) l'eccessiva lunghezza del periodo transitorio nel quale possono essere prorogate le attuali concessioni non rilasciate attraverso procedure ad evidenza pubblica; *c*) la previsione di un regime derogatorio al principio della concorrenza per il mercato con riferimento al settore idrico integrato; *d*) la circostanza che gli affidamenti diretti, senza il rispetto di alcuna forma di messa in concorrenza, costituiscono la regola generale in materia

di gestione dei servizi pubblici locali definiti « privi di rilevanza industriale »;

ritenuto che:

la riforma dei servizi pubblici locali contenuta nell'articolo 35 della legge finanziaria per il 2002 necessita di essere complessivamente riconsiderata e può quindi ritenersi superata alla luce dei rilievi della Commissione europea;

è necessario che, con particolare riferimento ai servizi pubblici di rilevanza industriale, trovino quanto prima una valida e coerente applicazione quei principi di liberalizzazione e di privatizzazione in grado di promuovere lo sviluppo del mercato dei servizi in questione, favorendo una gestione degli stessi più efficiente e più rispondente ai bisogni del cittadino;

l'approccio alla materia deve essere fondamentalmente determinato dalla volontà di promuovere la più ampia tutela della concorrenza nel mercato di tali servizi, in coerenza con i principi di diritto comunitario relativi alla libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;

impegna il Governo

a presentare, entro il 31 dicembre 2002, per iniziativa del ministro delle attività produttive di concerto con il ministro del tesoro e dell'economia, un disegno di legge in materia di riforma dei servizi pubblici locali, tenendo conto delle osservazioni contenute in premessa.

9/3200-*bis*/98. Casero, De Laurentiis, Perretti, Saglia, Tabacci, D'Agrò, Galvagno.

La Camera,

premessa la rilevanza delle fondazioni bancarie nello scenario economico e sociale per consentire l'effettiva promozione in maniera diffusa di rilevanti risultati di promozione sociale, culturale, scientifica ed economica della collettività;

considerato l'ormai prossimo completamento del processo di adeguamento del-